

Corte d'appello Torino: Finanziaria 2005 in contrasto con norme comunitarie

Catasto, stop a convenzioni

Abuso di posizione dominante del Territorio

DI ANTONELLA GORRET

L'obbligo di stipulare le convenzioni per il riutilizzo dei dati ipocatastali è di ostacolo alla libera concorrenza. La richiesta da parte dell'Agenzia del territorio di far sottoscrivere un contratto ad hoc a chi opera professionalmente nelle visure, in attuazione alla Finanziaria 2005, costituisce sfruttamento abusivo della posizione monopolistica detenuta nella pubblicità legale, con la tenuta dei pubblici registri immobiliari e di catasto, sul mercato collegato dell'informazione economica. La norma è in-

fatti in contrasto con le norme comunitarie sulla concorrenza, in particolare, con l'articolo 82 del trattato e con la direttiva n. 2003/98/Ce sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, che deve essere recepita nell'ordinamento italiano entro il prossimo 1° luglio. La Corte d'appello di Torino ha così respinto con l'ordinanza dell'8 giugno 2005 il reclamo, respinto in primo grado (si veda *ItaliaOggi* del 2 aprile 2005), presentato contro l'Agenzia del territorio, intimandole di astenersi da ogni iniziativa, dichiarazione o comportamento che, anche regolamentando in

modo nuovo le attività di riutilizzo commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecarie, acquisiti dagli archivi o da pubblici registri immobiliari, risulti incompatibile con la prosecuzione dell'attività della società, difesa dall'avvocato Umberto Fantigrossi, che si è rivolta alla Corte.

I giudici di Torino, seguendo il sentiero già tracciato dall'ordinanza del 14 maggio 2005 della Corte d'appello di Milano, puntualizzano però meglio il contrasto tra la normativa italiana e la disciplina comunitaria.

A essere sul banco degli imputati è il comma 371 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004, che ha introdotto il divieto di riutilizzo degli atti e dei dati se non effettuato nel quadro di quanto previsto con apposite convenzioni per contrastare fenomeni di elusione fiscale e tutelare la fede pubblica. Il Territorio, con la circolare n. 2 del 10 febbraio 2005, ha divulgato il facsimile di tali convenzioni, valido in via sperimentale fino al 31 dicembre 2005; mentre con la circolare n. 3 del 23 febbraio 2005 ha fornito indicazioni sulle modalità di presentazione delle richieste di stipula delle convenzioni stesse. La direttiva n. 2003/98/Ce, al contrario di quanto sancito dalla legge italiana, sottolineano i giudici, incentiva al massimo il riutilizzo commerciale dei dati pubblici, per un ampio sviluppo di servizi su scala comunitaria. Gli stati membri, a questo fine, devono attivarsi per la riutilizzabilità dei documenti in possesso di enti pubblici a fini commerciali e non, con contenimento del corrispettivo in denaro, se richiesto, alla stretta copertura dei costi, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. La direttiva prevede poi il divieto di condizioni limitative della concorrenza e l'accesso ai documenti, se utilizzati da un ente pubblico per attività commerciali esulanti dai suoi compiti di servizio pubblico, alle stesse tariffe e condizioni applicati agli altri utilizzatori. Secondo i giudici, quindi, la condizione di monopolio di cui gode l'Agenzia nel mercato della fede pubblica, estesa anche al mercato del riutilizzo di questi dati, con l'imposizione di costi aggiuntivi, può alterare il mercato e la concorrenza. Perciò, prima del giudizio di merito, i giudici hanno messo in mora il Territorio, perché non danneggi le imprese (articolo 700 cpc). Intanto, sono circa un centinaio le società che hanno presentato ricorsi analoghi. (riproduzione riservata)